



Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato ad un prima e pur sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio;

-che l'impugnativa promossa col ricorso introduttivo è chiaramente strumentale alla disamina delle eccezioni e questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso il d.lgs n.177 del 2016 in contestazione col disegno di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ivi regolamentato;

-che l'interesse che muove a tanto i ricorrenti, assegnati ai sensi dell'art.12 del citato decreto all'Arma dei Carabinieri, è quello evitare il mutamento di status che detto transito comporta e, conseguentemente, quello di evitare, fra l'altro, *“una serie di limitazioni delle libertà fondamentali ... e dei diritti costituzionali”* di cui i militari soffrono rispetto alla generalità dei consociati;

Considerato che nell'impianto normativo contestato, il transito all'Arma dei CC non può dirsi, sic et simpliciter, imposto essendo stata conferita ad ogni appartenente al CFS, preassegnato all'Arma dei CC, la facoltà, ove non gradisca tale assegnazione, di chiedere il passaggio ad altre amministrazioni civili tra quelle individuate dal d.P.C.M. di cui al comma 3 dell'art.12 del d.lgs in parola; e ulteriormente rilevato:

-che detta domanda di transito risulta presentata solo da 291 unità del personale del CFS;

-che i ricorrenti non dichiarano di essersi avvalsi di tale facoltà ma, per converso, hanno anche impugnato detto d.P.C.M.;

Considerato conseguentemente che l'interesse che connota la posizione degli esponenti appare delimitato da un perimetro più circoscritto di quello apparentemente prospettato, incentrandosi nella soppressione del disegno di riforma e nel mantenimento dello status quo ante; e che in ordine alle relative dedotte questioni di legittimità costituzionale, fermo l'approfondimento cui è deputata la fase del merito del ricorso, possono essere evocate le argomentazioni autorevolmente spiegate nel noto parere n.1183/2016 del Cons. Stato;

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge l'istanza

cautelare in epigrafe.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del

tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei

magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Pietro Morabito

IL SEGRETARIO